

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **384/2004** (ECLI:IT:COST:2004:384)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **ONIDA** - Redattore: **DE SIERVO**

Camera di Consiglio del **07/07/2004**; Decisione del **01/12/2004**

Deposito del **14/12/2004**; Pubblicazione in G. U. **22/12/2004**

Norme impugnate:

Massime: **28925**

Atti decisi:

ORDINANZA N.384 ANNO 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato, sorto a seguito della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*); del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (*Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*); della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approvata il 16 aprile 2003, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori e per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003*", promosso dai signori Livio Giuliani, Cristina Tabano, Rosario Trefiletti, Elio Lannutti e Carlo Rienzi, nella qualità di promotori e presentatori del referendum popolare per

l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto, ammesso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 44 del 2003, con ricorso depositato il 23 maggio 2003 ed iscritto al n. 247 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che Livio Giuliani, Cristina Tabano, Rosario Trefiletti, Elio Lannutti e Carlo Rienzi, con ricorso depositato il 20 maggio 2003, e nella qualità di promotori e presentatori del *referendum* popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto, ammesso da questa Corte con sentenza n. 44 del 2003 ed indetto per il 15 giugno 2003, sollevano conflitto di attribuzione implicitamente contro le Camere del Parlamento, il Governo e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), nonché al d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (*Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*) e alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approvata il 16 aprile 2003 (*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori e per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003*);

che, secondo i ricorrenti, il Parlamento avrebbe fatto "cattivo uso del potere di cui all'art. 70 Cost." avendo previsto nella legge n. 459 del 2001 l'esercizio del voto per corrispondenza da parte degli elettori stabilmente residenti all'estero, così non garantendo "la segretezza del voto, proclamata dall'art. 48 della Costituzione" e quindi la sua stessa libertà;

che, secondo il ricorso, il Parlamento avrebbe fatto "cattivo uso del potere di cui all'art. 70 Cost." non avendo previsto, negli artt. 17 e 19 della legge n. 459 del 2001, che gli accordi in forma semplificata con i Governi degli Stati di residenza degli elettori intervengano solo a condizione che questi Stati abbiano carattere democratico o rispettino "standard di tutela delle libertà fondamentali di pensiero, di parola e di informazione" e che comunque questi accordi debbano assicurare "che vi sia una disciplina della campagna elettorale e che questa garantisca la parità di *chances*, la c.d. *par condicio*, per i contendenti, e assicuri che l'elettore possa essere posto in grado di votare correttamente e consapevolmente";

che il Governo - ad avviso dei ricorrenti - avrebbe fatto "cattivo uso del potere normativo di attuazione della legge n. 459 del 2001" adottando il d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 in prossimità della data del *referendum* con la conseguente impossibilità di darvi integrale applicazione ed in particolare non prevedendo nell'art. 8, commi 1, 2, 6 e 8, una piena tutela di tutte le posizioni dei diversi soggetti interessati nella campagna elettorale e nella relativa propaganda nei paesi esteri;

che inoltre la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi non avrebbe contemplato nella deliberazione approvata il 16 aprile 2003 alcuna disposizione "in ordine ai programmi di informazione destinati all'estero, lasciando sostanzialmente un vuoto regolamentare della campagna referendaria per gli elettori residenti all'estero";

che conseguentemente i ricorrenti chiedono che, previa dichiarazione di ammissibilità, la Corte "accolga il ricorso e conseguentemente annulli" la legge 27 dicembre 2001, n. 459, il d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e la deliberazione del 16 aprile 2003 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

che nel ricorso si avanza anche la richiesta di sospensione in via cautelare di tutti gli atti impugnati.

Considerato che il ricorso è di identico contenuto a quello depositato il 20 maggio 2003, e iscritto al n. 246 del registro ammissibilità conflitti, dai sig.ri Livio Giuliani e Carlo Rienzi, quest'ultimo “anche nella qualità di rappresentante del CODACONS e dell'intesa dei consumatori (ADOC-CODACONS-ADUSBEF-FEDERCONSUMATORI)”, mentre quello oggetto del presente giudizio si differenzia dal primo per il solo fatto di essere stato presentato dai signori Livio Giuliani, Cristina Tabano, Elio Lannutti, Rosario Trefiletti e Carlo Rienzi;

che con ordinanza n. 195 del 2003 questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del suddetto ricorso n. 246 a causa di “molteplici motivi di inammissibilità” relativamente al requisito oggettivo, precisando in particolare di voler prescindere “quanto ai requisiti soggettivi, dai problemi di legittimazione di due soli presentatori e promotori del *referendum* popolare a rappresentare il comitato dei promotori”, come risulta da altre pronunce della Corte (sentenze n. 161 del 1995 e n. 69 del 1978);

che, quanto al contenuto del ricorso, non sussiste alcuna ragione che possa indurre questa Corte a mutare la propria precedente decisione, restando assorbita la richiesta di sospensione degli atti oggetto del conflitto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.